

Disposizioni procedurali ed articolazione delle competenze regionali in materia di riproduzione animale

1. Oggetto e finalità

Il presente allegato disciplina i procedimenti collegati alle competenze regionali in materia di riproduzione animale, articolandoli tra il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ed i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, in considerazione dei contenuti del D.M. n. 403/2000, della Legge Regionale n. 13/2015 e delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 e n. 622 del 28 aprile 2016, anche al fine di garantire omogeneità operativa sul territorio regionale.

Ai sensi della citata disciplina nazionale, sono affidate alla Regione le competenze sui seguenti procedimenti/adempimenti:

- autorizzazione alla gestione delle Stazioni di monta naturale pubblica e privata con assegnazione del Codice univoco nazionale secondo le indicazioni fornite dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21 dicembre 1994;
- autorizzazione alla gestione dei Centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato;
- autorizzazione alla gestione delle Stazioni di inseminazione artificiale equina con assegnazione del Codice univoco nazionale secondo le indicazioni fornite dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21 dicembre 1994;
- autorizzazione alla gestione dei Recapiti di materiale seminale ed embrioni;
- autorizzazione alla gestione dei Centri di produzione embrioni;
- autorizzazione alla gestione dei Gruppi di raccolta embrioni;
- autorizzazione alla raccolta del seme di riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione.
- rilascio dell'attestato di approvazione alla fecondazione per gli stalloni non iscritti in un Libro Genealogico o Registro anagrafico nazionale;
- tenuta e l'aggiornamento degli elenchi dei veterinari che esercitano la fecondazione artificiale e l'impianto embrionale e degli operatori pratici che esercitano la fecondazione artificiale, nonché gli eventuali provvedimenti di sospensione e revoca dell'iscrizione in detti elenchi;

- tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle aziende suinicole che effettuano inseminazione artificiale in ambito aziendale;
- rilascio dell'autorizzazione in deroga di riproduttori bufalini non iscritti al Libro Genealogico.

2. Definizioni e caratteristiche

- **Stazione di monta naturale pubblica**

E' una struttura autorizzata che utilizza riproduttori approvati per la fecondazione delle fattrici di proprietà altrui e proprie.

Per la specie equina, l'autorizzazione può essere estesa al prelievo del materiale seminale degli stalloni, per il successivo utilizzo come materiale fresco o refrigerato sulle fattrici presenti nella stazione. In questo caso ci si dovrà avvalere di un veterinario, responsabile dell'attività di prelievo ed utilizzo del materiale seminale.

- **Stazione di monta naturale privata equina**

E' una struttura autorizzata esclusivamente alla fecondazione delle fattrici di proprietà del gestore utilizzando la tecnica della monta naturale, anche in forma brada.

- **Stazioni di inseminazione artificiale equina**

E' una struttura autorizzata dove si provvede alla fecondazione strumentale di fattrici equine con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati. E' presente un veterinario che garantisce la regolare operatività della Stazione di inseminazione artificiale.

- **Centro di produzione dello sperma**

E' una struttura adibita all'allevamento dei riproduttori e provvista di idonei locali in cui si opera il prelievo strumentale, la preparazione, il controllo, la confezione, la conservazione e la distribuzione ai recapiti del materiale seminale ivi raccolto.

Per il settore bovino, ai sensi della Direttiva 2003/43/CE, la predetta struttura può essere riconosciuta quale "Centro di raccolta dello sperma" per gli scambi comunitari. In questo caso, l'autorizzazione viene concessa dall'Autorità sanitaria.

La responsabilità tecnico-sanitaria dell'impianto è attribuita a un veterinario.

- **Recapito**

E' una struttura autorizzata che provvede alla conservazione e alla redistribuzione del materiale seminale congelato e/o degli embrioni congelati provenienti da Centri di produzione con i quali è collegato.

- **Centro di magazzinaggio dello sperma**

E' uno stabilimento riconosciuto situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo presso il quale è immagazzinato sperma bovino congelato destinato agli scambi comunitari, ai sensi della Direttiva 2003/43/CE, recepita con D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 132.

Il riconoscimento è attribuito dall'Autorità sanitaria.

- **Gruppo di raccolta embrioni**

E' costituito da uno o più tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro. Possono provvedere, altresì, al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi.

- **Centro di produzione embrioni**

E' costituito da strutture di laboratorio e da personale qualificato che provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione e alla distribuzione degli embrioni prodotti tramite i recapiti.

La responsabilità tecnico-sanitaria dell'impianto è attribuita a un veterinario.

- **Operatore pratico di inseminazione artificiale**

E' la persona fisica che ha ottenuto l'idoneità ai sensi dell'art. 2 della Legge 11 marzo 1974, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, iscritto al registro dell'U.O.F.A.A e all'elenco regionale, identificato con Codice univoco nazionale.

- **Operatore di inseminazione artificiale e/o di impianto embrionale**

E' il veterinario iscritto all'ordine dei Medici Veterinari e all'elenco regionale, identificato con Codice univoco nazionale.

- **Certificati di intervento fecondativo (C.I.F.) e certificati di impianto embrionale (C.I.E.)**

Sono i moduli che attestano gli interventi fecondativi. Vanno compilati dai gestori di stazioni di monta naturale, dai gestori di stazione di inseminazione artificiale equina, dai veterinari e dagli operatori pratici.

La compilazione dei moduli di impianto embrionale (C.I.E.) spetta unicamente ai veterinari.

- **Riproduttori equini di interesse locale**

Sono cavalli o asini stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia il Libro Genealogico o il Registro Anagrafico. Per operare devono essere riconosciuti idonei e ottenere l'attestato di approvazione alla fecondazione.

- **Riproduttori bufalini non iscritti al libro genealogico**

Sono soggetti che possono essere utilizzati esclusivamente per la fecondazione in monta naturale privata di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio.

- **Inseminazione artificiale in ambito aziendale: suini**

Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione del seme proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda esclusivamente per l'inseminazione artificiale delle scrofe allevate nella stessa azienda.

- **Raccolta seme riproduttori razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione**

I Centri di produzione di materiale seminale possono effettuare prelievi di materiale seminale da riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico direttamente nelle aziende che li ospitano, previa autorizzazione della Regione.

3. Autorizzazioni rilasciate dai Servizi regionali competenti

Le competenze della Regione in materia di riproduzione animale sono articolate come segue:

3.1 Ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca (di seguito Servizi Territoriali) spetta:

- il rilascio delle autorizzazioni a gestire:
 - Stazioni di monta naturale pubblica e privata;
 - Stazioni di inseminazione artificiale per gli equini;con assegnazione del Codice univoco nazionale secondo le indicazioni fornite dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21 dicembre 1994 di cui al successivo punto 7;
- il rilascio dell'attestato di approvazione alla fecondazione per gli stalloni non iscritti in un Libro Genealogico o Registro anagrafico nazionale;
- la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi dei veterinari e degli operatori pratici che esercitano la fecondazione artificiale e il trapianto embrionale;
- la tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle aziende suinicole che effettuano inseminazione artificiale in ambito aziendale;
- il rilascio dell'autorizzazione in deroga di riproduttori bufalini non iscritti al libro genealogico.

3.2 Al Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di filiera spetta:

- il rilascio delle autorizzazioni a gestire:
 - Centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato;
 - Centri di produzione embrioni;

- Gruppi di raccolta embrioni;
- Recapiti di materiale seminale ed embrioni;
- il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta del seme di riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione.

Tutte le autorizzazioni rilasciate dai Servizi regionali hanno valenza nazionale.

4. Disciplina generale e termini dei procedimenti

I Servizi Territoriali e il Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di filiera individuano per ciascun procedimento il Responsabile del procedimento e l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Il Servizio Territoriale competente a ricevere le istanze è quello nel cui territorio è situata la struttura da autorizzare o, nel caso di richiesta di iscrizione/aggiornamento degli elenchi da parte dei veterinari e degli operatori pratici, quello nel cui territorio i richiedenti esercitano l'attività prevalente.

L'avvio del procedimento decorre dalla data di protocollazione da parte dell'Ente.

I procedimenti amministrativi disciplinati dalle presenti disposizioni si concludono entro 60 giorni dalla data di protocollazione della richiesta. Tale termine si riferisce ad istanze corredate da tutta la documentazione prescritta.

Nel caso in cui il Servizio competente valuti la necessità di chiedere documenti o informazioni aggiuntive al richiedente il termine del procedimento è sospeso in attesa delle integrazioni richieste. Il richiedente dovrà trasmettere quanto richiesto *entro trenta* giorni dal ricevimento della richiesta.

Per i procedimenti volti al rilascio di un'autorizzazione che si concludono con esito negativo il Servizio competente, prima dell'adozione del provvedimento finale, comunica il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

4.1 Accertamenti previsti dal codice antimafia.

Ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dell'art. 67, lettera f), concernente i provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, le richieste di autorizzazione previste dalle presenti disposizioni sono soggette agli accertamenti previsti all'art. 87 del medesimo Decreto.

Sono escluse le richieste di autorizzazione a gestire le stazioni di monta privata.

5. Procedimenti gestiti dai Servizi Territoriali

Ciascun Servizio Territoriale provvede:

- alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nelle presenti disposizioni;
- all'istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti previsti dal D.M. n. 403/2000 e dalle presenti disposizioni;
- al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle Stazioni di monta naturale, delle stazioni di inseminazione artificiale equina e all'assegnazione del Codice univoco nazionale secondo le indicazioni fornite dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21 dicembre 1994, precisate al successivo punto 7;
- al rilascio dell'attestato di approvazione alla fecondazione degli stalloni di interesse locale;
- ad inserire gli esiti delle istruttorie sul Registro Unico dei Controlli (RUC) di cui alla L.R. n. 19/2011;
- alla tenuta e aggiornamento, su supporto informatico, ai sensi degli artt. 5, 21 e 31 del D.M. n. 403/2000:
 - di un elenco degli stalloni approvati indicando, per ognuno, la stazione di monta presso cui è previsto l'impiego e i dati segnaletici riportati nell'attestato;
 - di un elenco dei veterinari e degli operatori pratici che effettuano l'inseminazione artificiale riportante l'ambito territoriale, il codice univoco nazionale attribuito;
- alla tenuta e aggiornamento su supporto informatico di un elenco delle autorizzazioni rilasciate contenente per ognuna di esse il Codice attribuito alla Stazione, il Codice sanitario nazionale dell'allevamento, ubicazione della Stazione, il Codice univoco nazionale del veterinario in caso di inseminazione artificiale.

Gli elenchi richiamati ai punti sopracitati aggiornati al 31 dicembre vanno trasmessi entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di filiera.

Il predetto Servizio provvederà alla redazione degli elenchi unici regionali, che saranno pubblicati sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca e ne darà opportuna comunicazione agli organismi competenti.

5.1 Autorizzazioni per le stazioni di fecondazione

Le domande di autorizzazione alla gestione delle Stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina devono essere presentate in originale al Servizio Territoriale nel cui ambito territoriale ha sede la struttura da autorizzare e in copia all'AUSL competente per territorio.

La domanda può essere:

- a) inviata tramite PEC, da un indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso alla domanda dovrà essere apposto il bollo digitale;
- b) inviata a mezzo raccomandata;
- c) consegnata a mano presso le sedi dei Servizi Territoriali.

Le domande devono essere presentate in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione prima della stagione di monta.

La domanda deve essere in regola con l'imposta di bollo e contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa, nonché essere corredata di tutta la documentazione prevista.

Il richiedente deve essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; in caso di impiego di personale presso la Stazione di monta, esso dovrà essere qualificato per le specifiche mansioni che andrà a svolgere.

Qualora il gestore richiedente non coincida con il proprietario della struttura che intende utilizzare dovrà dimostrare di disporre di idoneo titolo di possesso ,(es. contratto di affitto, comodato gratuito ecc.).

Per essere autorizzate, le strutture dovranno essere conformi ai requisiti previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 8 del DM n. 403/2000 ed utilizzare riproduttori maschi in possesso dei requisiti previsti agli artt. 1 e 4 del medesimo Decreto.

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, il Servizio Territoriale provvede a rilasciare l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, attribuendo alla Stazione il Codice univoco nazionale previsto dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21 dicembre 1994.

L'autorizzazione ha validità quinquennale e potrà essere rinnovata alla scadenza, previa presentazione di domanda di rinnovo.

In caso di modifiche della ragione sociale o della forma societaria dell'impresa che gestisce l'impianto, deve essere presentata la relativa comunicazione al Servizio Territoriale competente.

L'autorizzazione non è trasferibile. In caso di modifiche sostanziali intervenute durante il periodo di validità, quali ad esempio il cambio di ubicazione della Stazione o del gestore della Stazione, dovrà essere presentata nuova domanda di autorizzazione.

5.1.1 Requisiti tecnici delle strutture

Fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti igienico-sanitari attestati dal parere rilasciato dall'AUSL competente per territorio, in sede di sopralluogo tecnico sono verificati i requisiti tecnici degli impianti per la riproduzione animale, come previsti dal D.M. n. 403/2000.

La stazione di monta naturale deve disporre di strutture e ricoveri adeguati per gli animali, di un conveniente luogo per l'accoppiamento, con idonea attrezzatura per la monta in caso di stazione di monta pubblica, adeguatamente costruiti per garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

La stazione di inseminazione artificiale equina, oltreché alla presenza dei requisiti già previsti per le stazioni di monta naturale pubblica e privata, deve disporre di locali e attrezzature adeguate al prelievo ed alla preparazione del materiale seminale fresco, nonché alla conservazione del materiale seminale refrigerato e congelato, di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei all'inseminazione. Inoltre la Stazione deve essere in grado di assicurare un'assistenza veterinaria continuativa e qualificata.

La Stazione deve rispondere alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali.

Le verifiche relative ai requisiti delle strutture sono effettuate con supporto di specifiche check-list. Al termine del sopralluogo viene redatto apposito verbale che riporta l'esito del controllo. In caso di parere condizionato, una copia del verbale contenente le prescrizioni viene trasmessa o consegnata brevi manu all'interessato che deve provvedere alla risoluzione delle non conformità nei tempi stabiliti nel verbale stesso, pena il rigetto dell'istanza. Il procedimento di autorizzazione viene pertanto sospeso fino ai necessari adeguamenti da parte del richiedente entro i termini definiti nel verbale.

5.1.2 Requisiti dei riproduttori maschi

Per la monta naturale privata delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina il riproduttore maschio deve risultare iscritto al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico o al Registro dei suini riproduttori ibridi.

Per le specie ovina e caprina tale obbligo sussiste solo per gli allevamenti iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico.

E' consentito l'utilizzo di tori bufalini non iscritti al Libro Genealogico per la fecondazione in monta naturale privata esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio.

Per la monta naturale pubblica il riproduttore deve:

- essere iscritto nella sezione "Riproduttori maschi" del Libro genealogico o del Registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri; gli stalloni di razza "Purosangue Inglese" e "Trottatore Italiano" devono essere iscritti al repertorio stalloni tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di cui all'art.3, comma 3, della Legge n. 30/1991;
- essere identificato ai sensi delle norme indicate nel DPR 30 aprile 1996, n. 3178, nonché della normativa nazionale e comunitaria vigente sull'anagrafe degli animali;
- ove previsto nel Libro Genealogico, disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza;
- essere in possesso delle certificazioni sanitarie, di validità annuale e rilasciate dalla A.U.S.L., che attestino la sussistenza dei requisiti stabiliti dal Ministero della Sanità.

5.2 Comunicazione annuale elenco stalloni

I gestori delle Stazioni di monta equina devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno al competente Servizio Territoriale l'elenco dei riproduttori che intendono utilizzare per la stagione di monta dell'anno successivo.

La comunicazione deve essere corredata dalla certificazione relativa agli esiti degli accertamenti sanitari - come previsto all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.M. 403/2000 - rilasciata dall'AUSL competente.

In caso di soggetti di prima presentazione viene verificata l'iscrizione nella sezione riproduttori maschi del relativo Libro Genealogico (L.G.) o Registro Anagrafico (R.A.), ovvero nel Repertorio stalloni delle razze "Puro sangue inglese" e "Trottatore italiano" gestito dal Ministero per le Politiche agricole, Alimentari e Forestali.

Nel caso di utilizzo di un nuovo riproduttore in data successiva al 31 dicembre il gestore deve darne comunicazione entro 30 giorni dall'inserimento nella stazione.

5.3 Approvazione alla fecondazione per gli stalloni di interesse locale

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 403/2000, chi intende utilizzare, nell'ambito di una Stazione di monta, cavalli o asini stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia il Libro Genealogico o il Registro Anagrafico deve presentare la richiesta di approvazione alla fecondazione al Servizio Territoriale competente per territorio, allegando copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un Ente od Organizzazione a ciò ufficialmente preposto nel Paese di provenienza della razza.

I soggetti asinini e pony non in possesso di certificazione genealogica possono essere autorizzati ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30 solamente per la monta privata.

Sono effettuate verifiche in loco con il supporto di specifiche check-list, che prevedono la verifica dei dati segnaletici sulla base delle informazioni riportate nel passaporto e nel certificato genealogico se presente, nonché l'effettuazione di foto ed eventuali misurazione dei dati biometrici

Per ogni stallone riconosciuto idoneo al momento del sopralluogo i Servizi Territoriali provvedono a rilasciare l'attestato di approvazione alla fecondazione, riportando i dati previsti all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 403/2000 e gli eventuali dati biometrici rilevati al momento del sopralluogo.

Per gli stalloni autorizzati da altre Regioni resta valido l'attestato di approvazione già rilasciato.

5.4 Tenuta e aggiornamento degli elenchi dei veterinari e degli operatori pratici.

I Veterinari e gli Operatori pratici operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale (solo i veterinari) debbono presentare domanda di iscrizione negli appositi elenchi, ai sensi degli artt. 21 e 31 del D.M. n. 403/2000. La domanda è presentata al Servizio Territoriale nel cui ambito territoriale è espletata l'attività prevalente.

Nel caso di Veterinari che operino su più ambiti provinciali della Regione sarà sufficiente l'iscrizione al Servizio territoriale dove è svolta l'attività prevalente.

Il Servizio Territoriale effettua l'istruttoria verificando la completezza e regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 21 e 31 del D.M. n. 403/2000. Al termine dell'istruttoria, in caso di esito positivo, provvede all'iscrizione del richiedente nell'apposito elenco e all'attribuzione del Codice univoco nazionale e ne dà comunicazione al richiedente.

Nel caso d'iscrizione negli elenchi tenuti da una Regione diversa, sarà sufficiente comunicare il Codice univoco nazionale posseduto tramite autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

5.5 Inseminazione artificiale in ambito aziendale dei suini

Le aziende che intendono provvedere all'inseminazione artificiale delle scrofe con prelievo del seme in ambito aziendale debbono darne comunicazione al Servizio Territoriale competente per territorio e all'AUSL.

Le suddette aziende devono rispettare le condizioni previste all'art. 17, comma 2, del D.M. n. 403/2000.

L'azienda deve inoltre indicare il nominativo di un veterinario responsabile del corretto svolgimento dell'attività di inseminazione artificiale relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

5.6 Autorizzazione in deroga di riproduttori bufalini non iscritti al libro genealogico

E' consentito l'utilizzo di tori bufalini non iscritti al Libro Genealogico per la fecondazione in monta naturale privata esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio.

I proprietari/detentori dei riproduttori maschi, prima dell'utilizzo, devono presentare richiesta di autorizzazione in deroga al competente Servizio Territoriale.

6. Procedimenti gestiti dal Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera

6.1 Autorizzazioni per gli impianti per l'inseminazione artificiale

Le domande di autorizzazione per gli impianti di inseminazione artificiale (Centri di produzione di sperma, Recapiti, Gruppi di raccolta embrioni e Centri di produzione embrioni), devono essere presentate al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera e in copia all'AUSL competente per territorio.

La domanda in originale può essere:

- inviata tramite PEC, da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it. In tal caso alla domanda dovrà essere apposto il bollo digitale;
- inviata a mezzo raccomandata all'indirizzo: Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, viale Fiera, 8 - 40127 Bologna;
- consegnata a mano al predetto Servizio.

La richiesta di autorizzazione per gli impianti per l'inseminazione artificiale può essere presentata nel corso dell'intero anno solare.

La suddetta domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa.

Il Servizio effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i Centri di produzione di materiale seminale, i Recapiti e i Centri di produzione embrioni ed i Gruppi di raccolta embrioni, rispettivamente agli artt. 12, 15, 18, 26 e 27 del D.M. n. 403/2000.

Fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti igienico-sanitari attestati dal parere rilasciato dall'AUSL competente per territorio, è effettuato un sopralluogo in azienda per verificare i requisiti tecnici degli impianti per la riproduzione animale, come previsti dal sopra richiamato D.M. n. 403/2000.

Le verifiche vengono effettuate con supporto di specifiche check-list, che riportano l'esito del controllo. In caso di parere condizionato, una copia del verbale contenente le prescrizioni è trasmessa o consegnata brevi manu all'interessato, che deve provvedere alla risoluzione delle non conformità nei tempi stabiliti nel verbale stesso, pena il rigetto dell'istanza. Il procedimento di autorizzazione viene pertanto sospeso fino ai necessari adeguamenti da parte del richiedente entro i termini definiti nel verbale.

Per quanto riguarda i Gruppi di raccolta embrioni che utilizzano un laboratorio mobile attrezzato, come previsto all'art. 26, comma 1, lett. d) del citato D.M. n. 403/2000, qualora impieghino esclusivamente attrezzature monouso non è obbligatorio un collegamento ad un laboratorio stabile, purché siano in possesso di un certificato dell'AUSL competente dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità.

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, il Responsabile del Servizio provvede, con proprio atto, a rilasciare l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, attribuendo alla struttura il Codice univoco nazionale previsto dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21 dicembre 1994, di cui al punto 7, che deve essere citato in tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale. Copia dell'autorizzazione rilasciata è trasmessa all'AUSL competente per territorio.

In caso di impianto riconosciuto per gli scambi comunitari per la medesima attività, nella domanda di autorizzazione deve essere indicata la codifica attribuita dall'Autorità sanitaria, ai sensi della normativa europea. Con il rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.M. n. 403/2000 il riconoscimento della struttura è esteso a livello nazionale, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal Decreto stesso.

L'autorizzazione non ha scadenza, è rilasciata per le specifiche strutture e attrezzature che costituiscono l'impianto e non è trasferibile ad altro titolare o ad altra sede.

In caso di modifiche sostanziali, quali ad esempio il cambio di ubicazione dell'impianto di inseminazione artificiale, o modifica della titolarità dell'impianto, deve essere prodotta nuova domanda.

In caso di modifiche della ragione sociale o della forma societaria dell'impresa che gestisce l'impianto deve essere presentata la relativa comunicazione al Servizio.

La distribuzione del materiale seminale proveniente dal recapito facente capo a un centro di materiale seminale, o ad un centro di magazzinaggio autorizzato agli scambi UE, può

avvenire anche attraverso agenti monomandatari, senza necessità di specifica autorizzazione.

6. 2 Autorizzazione alla raccolta del seme di riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione

I Centri di produzione di materiale seminale, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 403/2000, possono effettuare prelievi di materiale seminale da riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico direttamente nelle aziende che li ospitano, previa autorizzazione della Regione.

La domanda deve essere presentata al Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di filiera almeno 30 giorni prima della data prevista per le operazioni di prelievo.

Il Servizio effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa e a seguito dell'esito positivo provvede, con apposito atto, al rilascio dell'autorizzazione.

7. Attribuzione delle codifiche

Il D.M. n. 403/2000 prevede l'attribuzione di un Codice univoco a livello nazionale per le seguenti strutture:

- stazioni di monta pubblica;
- stazioni di monta naturale equina;
- stazioni di inseminazione artificiale equina;
- centri di produzione dello sperma;
- centri di produzione di embrioni ed oociti;
- gruppi di raccolta degli embrioni;
- recapiti.

A tali strutture è attribuita la codifica prevista dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21 dicembre 1994, secondo le modalità di seguito richiamate:

1 2 3 4 5 6 7

dove:

1-2: codice provincia

3-6: numero progressivo provinciale

7: identificativo

E: stazione di monta naturale privata per gli equini;

P: stazione di monta pubblica ;

C: centri di produzione materiale seminale o di embrioni;

S: gruppi di raccolta embrioni;

R: recapito;

H: stazioni di inseminazione artificiale equina.

Per quanto riguarda l'iscrizione all'elenco regionale dei veterinari e degli operatori pratici per la pratica dell'inseminazione artificiale, il Servizio Territoriale competente, istruite le richieste, attribuisce a ciascun veterinario e operatore un numero di Codice univoco a livello nazionale, così composto:

<input type="text"/>						
1	2	3	4	5	6	7

dove:

1-2: codice provincia (sigla automobilistica)

3-6: numero di iscrizione all'Albo provinciale dei veterinari o al Registro dell'Unione Operatori di Fecondazione Artificiale e Animale (UOFAA)

7: identificativo

F = Veterinario L = Operatore pratico.

Il codice della provincia sarà, per i veterinari, quello della provincia nel cui Albo risultano iscritti.

Il Codice univoco attribuito sarà comunicato all'interessato.

8. Certificazione degli interventi fecondativi

La certificazione degli interventi fecondativi prevista dall'art. 33 del D.M. n. 403/2000 deve avvenire su appositi moduli denominati "Certificati di intervento fecondativo (C.I.F.)", approvati dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 12 febbraio 2001 pubblicato sulla GU del 19 marzo 2001.

Per la specie bovina si rimanda a quanto stabilito dalla convenzione con l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna (ARAER), approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1803 del 7 ottobre 1997 e sottoscritta in data 26 ottobre 2000.

Gli allevamenti che aderiscono ai controlli funzionali connessi alla gestione dei Libri Genealogici, possono utilizzare il Sistema Informatico Allevatori (S.I.All.) in applicazione della predetta convenzione.

I responsabili della certificazione si possono rivolgere per il ritiro dei C.I.F. all'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna (ARAER).

Ogni C.I.F./ C.I.E. della specie bovina deve essere prodotto in triplice copia, di cui una copia per l'allevatore, una per il veterinario/operatore pratico e una per l'ARAER.

Per il settore equino la gestione dei C.I.F. è cartacea; la richiesta dei certificati può essere presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera dai gestori di stazione di monta naturale, dai gestori di stazioni di inseminazione artificiale e dai veterinari/operatori pratici autorizzati.

I C.I.F. della specie equina, sono prodotti in quadruplica copia, di cui una per il responsabile della certificazione (gestore di stazione di monta naturale o inseminazione

artificiale, veterinario/operatore pratico), una per il proprietario della fattrice nel caso di monta pubblica, una per l'ARAER. La quarta copia del C.I.F. è restituita alla Regione al termine della stagione riproduttiva e comunque non oltre il 30 settembre.

La richiesta dei C.I.F. della specie equina è presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera con le seguenti modalità:

- inviata tramite PEC, da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.
- inviata a mezzo raccomandata all'indirizzo: Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, viale Fiera, 8 - 40127 Bologna
- consegnata a mano al predetto Servizio.

Il rilascio dei C.I.F. è subordinato alle seguenti condizioni:

- possesso dell'autorizzazione alla gestione di una Stazione, in corso di validità;
- invio della comunicazione annuale degli stalloni impiegati nella stazione di cui al precedente punto 5.2, corredata dalle attestazioni genealogiche e sanitarie in essa elencate;
- pagamento del corrispettivo come indicato al successivo punto 8.3.

Il Servizio, ai fini del rilascio dei C.I.F, verifica la sussistenza delle suddette condizioni. La verifica dell'avvenuta comunicazione annuale degli stalloni impiegati nella Stazione di cui al sopracitato punto 5.2 è svolta tramite richiesta di conferma al Servizio Territoriale competente.

Il gestore della Stazione di monta, della stazione di inseminazione artificiale pubblica equina, il veterinario e l'operatore pratico sono tenuti a:

- conservare i C.I.F. assegnati per due anni successivi a quello di riferimento, non alienarli ed utilizzarli esclusivamente nell'ambito della propria stazione;
- denunciare l'eventuale smarrimento dei C.I.F. all'Autorità competente dandone tempestiva comunicazione alla Regione;
- annullare e restituire integralmente le 4 copie che compongono il C.I.F. alla Regione nel caso di compilazione errata.

Il gestore è tenuto, altresì, a restituire i C.I.F. al Servizio nei seguenti casi:

- chiusura della stazione di monta/inseminazione artificiale prima della scadenza dell'autorizzazione;
- mancato rinnovo dell'autorizzazione.

8.1 Certificazione monta naturale privata

Gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata, in alternativa alla compilazione dei C.I.F. possono essere registrati su apposito Registro Aziendale, come previsto all'art. 33, comma 3, del D.M. n. 403/2000, che deve riportare opportune indicazioni nel caso in cui sia praticata la monta brada.

La compilazione del C.I.F. per gli stalloni è obbligatoria ove il documento rappresenti la condizione di iscrizione dei nuovi nati ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici.

8.2 Certificazione di impianto embrionale

La certificazione degli impianti embrionali prevista dall'art. 33 del D.M. n. 403/2000 deve avvenire su appositi moduli denominati certificati di impianto embrionale (C.I.E.), approvati dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 12 febbraio 2001, pubblicato sulla GU del 19 marzo 2001, n. 65.

La richiesta può essere presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera dai veterinari e dai Gruppi di raccolta embrioni autorizzati.

I C.I.E. sono prodotti in quadruplica copia, di cui una per l'allevatore, una per il responsabile della certificazione (veterinario, gruppo di raccolta embrioni), una per l'ARAER. La quarta copia della certificazione dovrà essere restituita alla Regione al termine della stagione riproduttiva e comunque non oltre il 30 settembre.

8.3 Corrispettivo dei C.I.F. e dei C.I.E.

Il Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di filiera provvede al rilascio dei C.I.F. e dei C.I.E. della specie equina, previo versamento del corrispettivo di Euro 2,00 per ogni certificato, da effettuare sul c/c 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna-Presidente Giunta Regionale. L'importo è a copertura dei costi di stampa, distribuzione ed oneri vari potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.

I corrispettivi per il rilascio dei C.I.F. E C.I.E. della specie bovina sono stabiliti nella deliberazione di Giunta regionale n. 1803/1997 di approvazione convenzione con ARAER .

9. Registri di carico e scarico

I Centri di produzione dello sperma, i Recapiti, i Centri di produzione di oociti ed embrioni ed i Gruppi di raccolta embrioni sono tenuti a compilare un Registro cronologico di carico e scarico del materiale riproduttivo prodotto e/o distribuito secondo le indicazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001.

I dati desunti dai registri di carico e scarico devono essere trasmessi al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera entro i trenta giorni successivi a ciascun semestre dell'anno, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.M. n. 403/2000.

Per gli impianti di inseminazione artificiale del settore equino la trasmissione è annuale.

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera trasmette al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali i dati aggregati, come previsto all'art. 35 del D.M. n. 403/2000.

10. Obbligo di conservazione della documentazione

I diversi moduli e registri relativi alla riproduzione animale debbano essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento. Tale obbligo nel caso dei C.I.F. e C.I.E. è a carico degli operatori pratici, dei veterinari e degli allevatori.

11. Distruzione di materiale seminale ed embrionale

Il materiale seminale e gli embrioni che non possono essere distribuiti e commercializzati ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D.M. 403/2000 devono essere distrutti.

Il Centro di produzione materiale seminale ed embrioni, il Recapito ed il Gruppo di raccolta embrioni devono comunicare la data prevista per la distruzione e l'elenco delle dosi/embrioni da distruggere al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera e al Centro di produzione che li ha forniti nel caso dei recapiti.

Il predetto Servizio può effettuare verifiche a campione.

I suddetti impianti devono apporre specifiche annotazioni dell'avvenuta distruzione nel Registro di carico e scarico.

12. Revoche

Nel caso vengano meno uno o più requisiti prescritti per le autorizzazioni previste dal citato D.M. n. 403/2000, oppure il gestore non rispetti gli obblighi previsti dallo stesso Decreto, il Servizio Territoriale o il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, secondo le rispettive competenze, procedono alla revoca dell'autorizzazione, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ed esperimento degli adempimenti in tema di contraddittorio, come previsto dalla L.R. n. 32/1993, artt. 20 e 21.

Il provvedimento finale è adottato con apposito atto e deve contenere le motivazioni della revoca.

Il Servizio Territoriale può sospendere o revocare l'iscrizione dagli elenchi dei veterinari ed operatori pratici che esercitano l'attività d'inseminazione artificiale, sentita la Commissione prevista all'art. 21 del D.M. n. 403/2000.

La suddetta Commissione è costituita da:

- un dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con funzioni di Presidente;
- un dirigente della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare;
- un rappresentante nominato dall'Associazione regionale allevatori dell'Emilia Romagna;
- un rappresentante nominato dall'Ordine provinciale dei medici Veterinari;
- un rappresentante dell'UOFAA e/o degli Organismi maggiormente rappresentativi degli Operatori pratici.

La Commissione ha il compito di esaminare i casi di inadempienza in relazione agli obblighi previsti dal comma 3 dell'art. 21 e dal comma 4 dell'art. 31 del D.M. n. 403/2000.

E' nominata con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

13. Modulistica

La modulistica necessaria alla presentazione di tutte le istanze/comunicazioni previste nelle presenti disposizioni, con indicazione di tutta la documentazione da allegare alle

istanze/comunicazioni stesse, è approvata con atto del responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ed è resa disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, Agricoltura e Pesca.

14. Coordinamento e monitoraggio delle attività

Per garantire l'applicazione omogenea sul territorio regionale della disciplina della riproduzione animale il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera effettua il coordinamento delle attività dei Servizi Territoriali, anche attraverso la definizione di procedure comuni e la raccolta di informazioni per il monitoraggio delle attività.

15. Pubblicazione

Le informazioni, le norme, la modulistica e le procedure per ottenere le autorizzazioni relative al settore della riproduzione animale sono pubblicate sul sito internet della Regione Emilia-Romagna Agricoltura e Pesca.

Sono inoltre pubblicati annualmente nel suddetto sito i seguenti elenchi:

- elenco delle stazioni di monta pubblica e privata e di inseminazione artificiale autorizzate;
- elenco dei Centri di Produzione di materiale seminale, dei Centri di produzione embrioni, dei Gruppi di raccolta embrioni e dei Recapiti autorizzati;
- elenco degli stalloni autorizzati;
- elenco dei veterinari e degli operatori pratici.

16. Vigilanza, controllo e sanzioni

La vigilanza ed il controllo sull'applicazione della normativa in materia di riproduzione animale è a cura del Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera e dei Servizi Territoriali, Agricoltura, caccia e pesca, secondo le rispettive competenze, come delineate dalle presenti disposizioni.

Alle violazioni rilevate sono applicate le sanzioni amministrative stabilite dalla Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata dalla Legge 3 agosto 1999, n. 280.